



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI POTENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEONE	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SAVINO	GAETANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAGGIANO	RAFFAELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 851/14  
depositato il 10/07/2014

- avverso ATTO DI RECUPER n° TC3CRT300022/14 IRPEF-CRED.IMP. 2010  
- avverso ATTO DI RECUPER n° TC3CRT300022/14 IRPEF-CRED.IMP. 2011  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VIA MORRA;52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Potenza il 08/05/2015  
Il Segretario



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 851/14

UDIENZA DEL

24/11/2014

ora 10:30

SENTENZA

N°

329/01/2015

PRONUNCIATA IL

24/11/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30/05/2015

Il Segretario

Con ricorso depositato il 10.07.14, il sign. . . . . impugnava l'atto di recupero n. TC3CRT300022/14 , credito d'imposta anno 2010, per i seguenti motivi: nullità dell'atto di recupero per l'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del direttore dell'ufficio o, in conseguenza dell'assenza di prova dell'eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega, a sottoscrivere l'atto conferita ad altro funzionario in possesso dei requisiti necessari, quale violazione dell'art. 42 dpr n. 600/1973. Illegittimità ed infondatezza dell'avviso per violazione dell'art. 2 del D.L. 16/2012-Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientismo e potenziamento delle procedure di accertamento. In subordine nullità dell'applicazione delle sanzioni per carenza di adeguata motivazione in ordine all'irrogazione delle medesime. Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate affermando come correttamente avesse agito nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.



Motivi della decisione

La Commissione, vista la normativa e gli atti, accoglie il ricorso.

Infatti, attraverso l'istituto della "remissione in bonis", art. 2 comma 1 D.L. n.16/2012, il contribuente, a patto che siano presenti determinate condizioni, può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Nella fattispecie generale rientra il caso del ricorrente essendo, l'errore che porterebbe alla decadenza del beneficio, solo una dimenticanza di comunicazione. Trattandosi di una attestazione che riguarda l'anno 2010, sicuramente doveva farsi nell'anno 2011, per cui bisogna appurare se dimenticanze riguardanti adempimenti o comunicazioni formali che andavano fatti nell'anno 2011, possano entrare nella forma particolare di ravvedimento operoso previsto dal D.L. 16/2012 della "remissione in bonis", cosa che l'ufficio contesta. La circolare n.38/E del 28/09/2012, recita "....poichè peraltro, la fruizione del beneficio fiscale, ovvero l'accesso al regime opzionale trovano, di fatto, compiuta rappresentazione solamente nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui il contribuente se ne è avvalso in applicazione del principio di legalità espresso dall'art.3 comma 3 del decreto legislativo-18 dicembre 1997- n.472 nonché in considerazione della ratio della disposizione in esame, si è dell'avviso che la remissione in bonis trovi applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali, alla suddetta data di entrata in vigore, sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile -nel senso sopra precisato- ma non sia ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta, nel quale l'adempimento è stato omesso. Si tratta, ad esempio, degli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare". Peraltro non può sfuggire il profilo sostanziale della vicenda nella quale il ricorrente ha mantenuto, nel 2010, il livello occupazionale richiesto per poter usufruire del beneficio d'imposta. Perciò, sicuramente compresi nell'ambito dell'istituto della remissione in bonis sono i ravvedimenti aventi ad oggetto comunicazioni od adempimenti formali che andavano eseguiti nell'anno 2011. Pertanto, la presentazione del modello C/IAL da parte del ricorrente, avvenuta in data 14.08.2012, con l'oltretutto, contestuale pagamento delle sanzioni, produce l'effetto automatico di assolvere l'adempimento contestato. La particolare materia trattata e la difficoltà interpretativa della normativa vigente, consigliano per la compensazione delle spese tra le parti.




Pqm

Accoglie il ricorso.

Compensa le spese tra le parti.

Potenza 24.11.14

Il Relatore



Il Presidente

